

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2382/2001 del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 2383/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2384/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 2385/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 6
- Regolamento (CE) n. 2386/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2387/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Ungheria prima dell'importazione nella Comunità europea** ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2388/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che deroga, per la Spagna e l'Italia, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99-2003/04** ..... 16
- Regolamento (CE) n. 2389/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 ..... 18



Regolamento (CE) n. 2390/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 .....	19
Regolamento (CE) n. 2391/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001 .....	20
Regolamento (CE) n. 2392/2001 della Commissione, del 6 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001 .....	21

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2001/864/CE:

- \* **Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 4 luglio 2001, che stabilisce il contributo finanziario della Slovenia per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006** ..... 22

2001/865/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2001, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari** ..... 24

**Commissione**

2001/866/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2001, relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del *Campylobacter* nei broiler presentato dalla Svezia [notificata con il numero C(2001) 3820]** ..... 26

2001/867/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 90/539/CEE del Consiglio in ordine ai certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 3821]** 29

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2382/2001 DEL CONSIGLIO**

**del 4 dicembre 2001**

**recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Le prime misure ammesse al contributo comunitario in base allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 <sup>(4)</sup>, sono state valutate e approvate dalla Commissione a partire dal 2000.
- (2) È opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita nella valutazione e nell'approvazione delle misure da finanziare in base all'ISPA.
- (3) Il cofinanziamento delle misure, in particolare da parte degli istituti finanziari internazionali, e l'utilizzazione di finanziamenti privati costituiscono elementi importanti per il funzionamento dell'ISPA. In alcuni casi l'accesso a fonti di finanziamento diverse dal contributo comunitario è indispensabile affinché i paesi beneficiari possano cofinanziare misure rispondenti pienamente alle condizioni di ammissibilità e agli obiettivi dell'ISPA.
- (4) Allo scopo di rendere possibile o di agevolare i cofinanziamenti congiunti con istituti finanziari internazionali e/o fonti private, è necessario prevedere la possibilità di derogare, previo esame dei singoli casi, alle norme generali stabilite in materia di partecipazione a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti cofinanziati in base all'ISPA.
- (5) Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, prevede nell'articolo 114, paragrafo 2, che, in casi eccezionali debitamente giustificati, i cittadini di paesi terzi

possano essere ammessi alle gare d'appalto secondo le specifiche disposizioni degli atti di base disciplinanti il settore della cooperazione e nel rispetto delle pertinenti procedure di autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1267/1999 costituisce un siffatto atto di base.

- (6) A tal riguardo è utile ispirarsi a talune disposizioni vigenti nell'ambito del programma PHARE, istituito con il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 <sup>(6)</sup>, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale.
- (7) È necessaria una precisazione in ordine alla definizione delle spese ammissibili al fine di consentire il cofinanziamento delle misure ISPA con altre fonti di aiuto esterno.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 dovrebbero peraltro essere adeguate per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(7)</sup>.
- (9) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

**Aggiudicazione degli appalti**

1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 197.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 20 settembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 221 del 7.8.2001, pag. 166.

<sup>(4)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

<sup>(5)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cofinanziamenti. Tuttavia, in caso di cofinanziamenti, la partecipazione dei paesi terzi a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione previo esame dei singoli casi.»;
- 2) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «8. Per le misure cofinanziate con istituti finanziari internazionali possono essere incluse, nel computo delle spese totali ammissibili, le spese conformi alle norme di ammissibilità di cui al paragrafo 7, ma effettuate secondo procedure vigenti per le fonti di finanziamento esterne diverse dal contributo comunitario e sostenute dagli istituti finanziari di cui trattasi.»;
- 3) all'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in seguito denominato "comitato"). La Banca europea per gli investimenti nomina un rappresentante senza diritto di voto.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. REYNDEERS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2383/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,8
	204	62,7
	999	82,8
0707 00 05	052	160,3
	220	225,9
	628	169,6
0709 90 70	999	185,3
	052	141,0
	204	155,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	148,4
	052	64,3
	204	50,2
	388	40,4
	508	22,4
0805 20 10	528	31,2
	999	41,7
	052	67,5
	204	63,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	65,7
	052	64,2
	204	88,4
	464	161,2
0805 30 10	999	104,6
	052	59,4
	388	49,2
	600	49,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	52,8
	060	37,9
	400	75,7
	404	87,3
	720	120,7
	728	114,0
0808 20 50	999	87,1
	052	103,1
	064	66,2
	400	76,9
	720	111,4
	999	89,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2384/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,834 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2385/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 2001**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	9,25	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	13,45	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2386/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 dicembre 2001**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,  
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2316/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2342/2001 <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2316/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2316/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 313 del 30.11.2001, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 24.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,69 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,80 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,69 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,80 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	37,71
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	37,83
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	37,83
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2387/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 2001**

**recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Ungheria prima dell'importazione nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli freschi <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001 <sup>(4)</sup>, prevede che la Commissione possa riconoscere le operazioni di controllo di conformità realizzate prima dell'importazione nella Comunità da parte dei paesi terzi che lo richiedano, fatto salvo il rispetto delle condizioni descritte all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (2) Le autorità ungheresi hanno trasmesso alla Commissione, in data 30 agosto 2001, una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate dai centri di salute animale e controllo delle derrate alimentari sotto la responsabilità del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo regionale. Nella domanda si afferma che i centri di salute animale e controllo delle derrate alimentari dell'Ungheria dispongono del personale, del materiale e delle installazioni necessarie alla realizzazione dei controlli, che esse utilizzano metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dall'Ungheria verso la Comunità devono rispettare le norme di commercializzazione comunitarie.
- (3) I dati in possesso dei servizi della Commissione, trasmessi dagli Stati membri, indicano che, nel periodo tra il 1997 e il 2000, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dall'Ungheria hanno presentato un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.
- (4) I servizi di controllo ungheresi e le loro autorità di tutela partecipano regolarmente da molti anni alle attività internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli, come quelle condotte nell'ambito del gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità della CEE/ONU (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e del «regime» dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

(5) Le importazioni in Ungheria di ortofrutticoli freschi provenienti dalla Comunità, se accompagnate da un certificato di conformità rilasciato da un organismo competente di uno Stato membro, non sono sistematicamente soggette a un controllo di qualità prima dell'immissione in libera pratica sul mercato ungherese.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione realizzate dall'Ungheria sugli ortofrutticoli freschi originali di detto paese sono riconosciute alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

*Articolo 2*

Il corrispondente ufficiale per l'Ungheria, sotto la responsabilità del quale si effettuano le operazioni di controllo, nonché i servizi di controllo incaricati della realizzazione dei controlli medesimi, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 3*

1. I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello che figura all'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, sesto comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, la casella 3 del formulario di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere parzialmente stampata in lingua ungherese.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativa all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità europea e l'Ungheria.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001**

Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo regionale  
Direzione «Salute animale e controllo delle derrate alimentari»  
Kossuth L. tér 11.  
H-1055 BUDAPEST  
Tel. (36-1) 301 45 30  
Fax (36-1) 301 46 69

**Servizi di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001**

Budapest fővárosi állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari di Budapest  
Lehel út 43-47  
H-1135 BUDAPEST  
Tel. (36-1) 239 01 71  
Fax (36-1) 239 01 71

Bács-Kiskun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Bács-Kiskun  
Halasi út 34  
H-6001 KECSKEMÉT  
Tel. (36-76) 48 70 51  
Fax (36-76) 32 80 08

Baranya megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Baranya  
Megyeri út 24  
H-7601 PÉCS  
Tel. (36-72) 52 02 00  
Fax (36-72) 52 02 20

Békés megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Békés  
Szerdahelyi u. 2  
H-5601 BÉKÉSCSABA  
Tel. (36-66) 45 35 53  
Fax (36-66) 44 17 29

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Borsod-Abaúj-Zemplén  
Vologda u. 1  
H-3501 MISKOLC  
Tel. (36-46) 34 20 22  
Fax (36-46) 34 20 23

Csongrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Csongrád  
Vasasszentpéteri u. 9  
H-6724 SZEGED  
Tel. (36-62) 42 56 90  
Fax (36-62) 42 56 80

Fejér megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Fejér  
Csíkvári u. 15  
H-8001 SZÉKESFEHÉRVÁR  
Tel. (36-22) 51 11 60  
Fax (36-22) 50 20 63

Győr-Moson-Sopron megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Győr-Moson-Sopron  
Régi Veszprémi u. 10  
H-9200 GYÖR  
Tel. (36-96) 41 88 11  
Fax (36-96) 41 88 32

Hajdú-Bihar megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Hajdú-Bihar  
Diószegi u. 30  
H-4013 DEBRECEN  
Tel. (36-52) 52 62 95  
Fax (36-52) 44 28 41

Heves megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Heves  
Szövetkezet u. 4  
H-3301 EGER  
Tel. (36-36) 31 23 88  
Fax (36-36) 51 57 46

Jász-Nagykun-Szolnok megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Jász-Nagykun-Szolnok  
Verseghy u. 9  
H-5001 SZOLNOK  
Tel. (36-56) 42 47 44  
Fax (36-56) 42 01 01

Komárom-Esztergom megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Komárom-Esztergom  
Györi u. 29  
H-2801 TATABÁNYA  
Tel. (36-34) 31 60 77  
Fax (36-34) 38 06 88

Nógrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Nógrád  
Baglyasi u. 2  
H-3101 SALGÓTARJÁN  
Tel. (36-32) 44 13 88  
Fax (36-32) 44 08 90

Pest megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Pest  
Koltán S.u. 1  
H-2100 GÖDÖLLŐ  
Tel. (36-28) 42 06 11  
Fax (36-28) 41 00 44

Somogy megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Somogy  
Cseri major  
H-7400 KAPOSVÁR  
Tel. (36-82) 31 13 11  
Fax (36-82) 31 23 57

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Keleti u. 1  
H-4401 NYÍREGYHÁZA  
Tel. (36-42) 45 12 00  
Fax (36-42) 45 12 21

Tolna megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Tolna  
Tormay B. u. 18  
H-7101 SZEKSZÁRD  
Tel. (36-74) 41 54 22  
Fax (36-74) 31 24 23

Vas megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Vas  
Zanati u. 3  
H-9700 SZOMBATHELY  
Tel. (36-94) 31 31 56  
Fax (36-94) 32 78 52

Veszprém megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Veszprém  
Dózsa Gy. u. 33  
H-8201 VESZPRÉM  
Tel. (36-88) 32 62 11  
Fax. (36-88) 32 84 99

Zala megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás  
Centro di salute animale e controllo delle derrate alimentari della regione di Zala  
Göcseji u. 18  
H-8901 ZALAEGERSZEG  
Tel. (36-92) 31 43 51  
Fax. (36-92) 31 13 54

---

## ALLEGATO II

## Modello di certificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

1. Operatore/importatore <sup>(1)</sup>		<b>Certificato di controllo</b>  N. ....  Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo		
2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore)		3. Organismo di controllo  _____ MEGYEI/FÖVÁROSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI <sup>(1)</sup> ÉS ÉLELMISZER ELLENÖRZŐ ÁLLOMÁS		
		4. Luogo di controllo/paese d'origine <sup>(2)</sup>	5. Regione o paese di destinazione	
6. Identificazione del mezzo di trasporto		7. Controllo a destinazione (ove del caso)	7 a) <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export	
8. Imballaggio (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale in kg lordo/netto <sup>(1)</sup>	
<p>12. L'organismo di controllo summenzionato certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme di qualità</p> <p>.....</p> <p>Ufficio doganale: entrata/uscita <sup>(1)</sup> .....</p> <p>Luogo e data del rilascio: .....</p> <p>Durata di validità: ..... giorni</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  <p>Timbro di controllo</p> </div> <p>Controllore: ..... Firma .....</p> <p style="text-align: center;">(nome in stampatello)</p>				
13. Osservazioni				
<p><sup>(1)</sup> Cancellare l'indicazione non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> In caso di riesportazione, indicare l'origine nella casella 9.</p>				

**REGOLAMENTO (CE) N. 2388/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 2001**

**che deroga, per la Spagna e l'Italia, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99-2003/04**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99-2003/04 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001 <sup>(7)</sup>, ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura.
- (2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano, anteriormente al 1° gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.
- (3) Il Sistema di informazione geografica (SIG) in Spagna e in Italia dovrebbe essere operativo e in grado di registrare direttamente le dichiarazioni di coltura alcune settimane dopo il 1° dicembre 2001. È necessario prorogare la data limite di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli olivicoltori nonché per le organizzazioni di produttori e per le loro unioni relativamente alla

campagna 2001/02, per consentire alle autorità spagnole e italiane di introdurre le dichiarazioni nel SIG man mano che vengono presentate, trattando immediatamente le eventuali modifiche. Vista l'importanza del SIG ai fini del miglioramento delle operazioni di controllo è quindi opportuno prorogare, per la campagna 2001/02 in Spagna, la data di presentazione delle dichiarazioni dal 1° dicembre 2001 al 1° marzo 2002 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte degli olivicoltori e dal 1° gennaio 2002 al 1° aprile 2002 per quanto concerne la presentazione, in Spagna e in Italia, delle dichiarazioni da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni. La proroga della data di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli oleicoltori e per le organizzazioni di produttori e loro unioni non pregiudica l'applicazione delle disposizioni in materia di controlli nei termini fissati dalla normativa comunitaria.

- (4) Tenuto conto della necessità di prorogare, fra l'altro, la data del 1° dicembre 2001, occorre prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 30 novembre 2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, e fatti salvi i controlli previsti dalla normativa comunitaria gli olivicoltori in Spagna e in Italia possono presentare le dichiarazioni di coltura relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre della campagna cui si riferisce la dichiarazione fino al 1° marzo 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/02.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Spagna e in Italia ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni fino al 1° aprile 2001 per la campagna di commercializzazione 2001/02.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(6)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(7)</sup> GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2389/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 30 novembre al 6 dicembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2390/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 30 novembre al 6 dicembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2391/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 30 novembre al 6 dicembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2392/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1789/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1789/2001.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1789/2001 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 30 novembre al 6 dicembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 3/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA

del 4 luglio 2001

che stabilisce il contributo finanziario della Slovenia per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006

(2001/864/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 106,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2/2000, del 4 agosto 2000, del Consiglio di associazione UE-Slovenia <sup>(2)</sup>, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Slovenia alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate, e si applica per l'intera durata di detti programmi.
- (2) La decisione n. 3/2000, del 29 settembre 2000, del Consiglio di associazione UE-Slovenia <sup>(3)</sup> ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Slovenia al programma Gioventù, e si applica per l'intera durata di detto programma.
- (3) L'allegato II, punto 2, della decisione n. 2/2000 e l'allegato II, punto 1, della decisione n. 3/2000 prevedono che il contributo finanziario che dovrà essere versato dalla Slovenia al bilancio dell'Unione europea per partecipare rispettivamente ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006 sarà deciso dal Consiglio di associazione nel corso dell'anno 2000,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il contributo finanziario che la Slovenia deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II negli anni 2001-2006 è il seguente:

<i>(in euro)</i>					
Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
989 000	1 013 000	1 036 000	1 064 000	1 096 000	1 137 000

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 3.10.2000, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 30.

*Articolo 2*

Il contributo finanziario che la Slovenia deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 è il seguente:

*(in euro)*

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
570 000	604 000	639 000	671 000	703 000	746 000

*Articolo 3*

Sono richiesti stanziamenti PHARE in base al seguente calendario:

— per il contributo finanziario al programma Socrate II, i seguenti importi annui:

*(in euro)*

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
396 000	334 000	269 000	202 000	132 000	57 000

— per il contributo finanziario al programma Gioventù, i seguenti importi annui:

*(in euro)*

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
274 000	260 000	243 000	221 000	197 000	172 000

La parte residua del contributo della Slovenia è a carico del bilancio dello Stato sloveno.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 luglio 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

L. MICHEL

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2001

**che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**

(2001/865/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari-sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in prosieguo denominata «sesta direttiva IVA», in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 7 marzo 2001, il governo del Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della stessa.

(2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(3) Conformemente al citato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno di Spagna con lettera del 15 marzo 2001.

(4) L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di servizi sia formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.

(5) In deroga a tali disposizioni, il Regno di Spagna ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile delle transazioni che implicano la trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita

(6) Questa deroga, volta ad evitare l'uso indebito dell'esonero concesso all'oro da investimento, si prefigge di evitare talune frodi ed evasioni fiscali e risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva.

(7) Tali frodi ed evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto, in un primo tempo, di oro da investimento esonerato dall'IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o altri beni, senza imputazione dell'IVA sul valore dell'oro da investimento compreso nella transazione in corso.

(8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tenendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE <sup>(2)</sup>.

(9) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA, il Regno di Spagna è autorizzato ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi consistenti in lavori di trasformazione relativi all'oro da investimento esonerato, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore in corso del mercato per l'oro da investimento.

*Articolo 2*

L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade il 31 dicembre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

*Articolo 3*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. REYNDERS

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2001

### relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del *Campylobacter* nei broiler presentato dalla Svezia

[notificata con il numero C(2001) 3820]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2001/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulle spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione della salute umana dalle malattie e infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è della massima importanza.
- (2) La Comunità rivede attualmente la propria politica di controllo e prevenzione delle zoonosi.
- (3) In tale contesto, il comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla sanità pubblica è stato richiesto di un parere in merito alla base delle politiche di controllo delle zoonosi, in cui si tenga particolarmente conto della valutazione dei rischi connessi alle malattie zoonotiche all'origine di importanti problemi di salute umana.
- (4) Nelle conclusioni del suo parere del 12 aprile 2000, il comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla sanità pubblica ha identificato nella *Salmonella* e nel *Campylobacter* le zoonosi attualmente più importanti trasmesse dagli alimenti, se ci si riferisce al numero di casi umani segnalati.
- (5) Si riconosce che esiste un certo numero di lacune nella conoscenza dell'epidemiologia del *Campylobacter* in quanto zoonosi trasmessa dagli alimenti, ed il parere citato sostiene in particolare la necessità di documentare l'efficienza di fissare severe barriere igieniche a livello delle aziende avicole e dichiara che occorre sottoporre

ad ulteriore esame l'efficienza delle procedure volte a ridurre la prevalenza del *Campylobacter* in dette aziende.

- (6) Un programma di sorveglianza dei broiler gestito dall'associazione svedese dell'industria della carne avicola ha avuto inizio nel 1991. Il programma di sorveglianza, che comprendeva un campionamento di gruppi di broiler nei macelli e provvedimenti volontari nelle aziende, ha avuto un qualche successo in sede di riduzione della prevalenza del *Campylobacter* nei gruppi di broiler da macello.
- (7) Il 31 maggio 2000, le autorità svedesi, al fine di ottenere un finanziamento da parte della Comunità, hanno presentato un programma pluriennale nazionale di sorveglianza del *Campylobacter* nei broiler, come pure un programma riveduto il 13 ottobre 2000, al fine di valutare la prevalenza di riferimento nella produzione primaria e nella catena alimentare e rafforzare progressivamente l'attuazione di provvedimenti igienici intesi a ridurre la prevalenza a livello aziendale e quindi lungo la catena alimentare. Il programma ha avuto inizio il 1° luglio 2001.
- (8) Il programma può fornire informazioni scientifiche e tecniche potenzialmente utili all'elaborazione di una legislazione veterinaria comunitaria.
- (9) Data l'importanza del *Campylobacter* in quanto zoonosi, è utile fornire un'assistenza finanziaria per un certo periodo di tempo entro un massimo di 4 anni per coprire taluni costi sostenuti dalla Svezia e per reperire valide informazioni scientifico-tecniche. Per ragioni di bilancio, il finanziamento comunitario viene deciso anno per anno. Con decisione 2001/29/CE della Commissione <sup>(3)</sup> la Comunità ha fornito un sostegno finanziario per il secondo semestre del 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 22.

- (10) Il 31 maggio 2001 le autorità svedesi hanno presentato un programma per ottenere un finanziamento nel corso del 2002 e un programma rivisto il 26 luglio e il 19 ottobre 2001. L'assistenza finanziaria fornita per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002 consisterà in un massimo di 160 000 EUR.
- (11) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>, provvedimenti veterinari e relativi alla salute delle piante predisposti in base alla normativa comunitaria sono finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (12) Un contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Il programma di sorveglianza del *Campylobacter* nei broiler presentato dalla Svezia è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. L'assistenza finanziaria della Comunità al programma di cui al paragrafo 1 è pari al 50 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Svezia per le prove di laboratorio, fino a 150 SEK per prova e fino ad un massimo di 160 000 EUR.

#### Articolo 2

L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è concessa alla Svezia a condizione di:

- a) Mettere in vigore entro il 1° gennaio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma;
- b) presentare un rapporto alla Commissione entro il 1° luglio 2002 sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute. Il rapporto è conforme al modello che figura nell'allegato;
- c) presentare un rapporto finale entro e non oltre il 31 marzo 2003 sull'attuazione tecnica del programma, corredato di prove delle spese sostenute e dei risultati ottenuti nel corso del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002;
- d) fare in modo che detti rapporti forniscano valide e sostanziali informazioni tecniche e scientifiche corrispondenti allo scopo dell'intervento comunitario;
- e) attuare efficacemente il programma;

e a condizione che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

#### Articolo 3

La Svezia è destinataria della presente decisione.

La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

## ALLEGATO

**Informazioni tecniche e finanziarie relative all'attuazione di un programma di sorveglianza del Campylobacter nei broiler, Svezia**

## Sezione A. Rapporto tecnico sul controllo

Periodo oggetto del rapporto, dal ..... al .....

## 1. Esami svolti presso laboratori diagnostici

	Numero di campioni di gruppi da macello	Numero di campioni tampone	Numero di campioni di pelle del collo	Numero complessivo di campioni
Batteriologia Campylobacter				

## 2. Follow-up del campionamento

Numero di comunicazioni di follow-up ai produttori

Numero di ispezioni di follow-up nelle aziende

## 3. Descrizione della situazione epidemiologica (risultati e analisi dei risultati del campionamento, ispezioni delle aziende).

## 4. Nome e indirizzo dell'autorità del rapporto:

Sezione B. Distinta delle spese sostenute <sup>(1)</sup>

Periodo oggetto del rapporto, dal ..... al .....

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all'assistenza finanziaria: .....

Spese sostenute relative a funzioni presso/da	Spese sostenute nel periodo oggetto del rapporto (in valuta nazionale)
Batteriologia per il Campylobacter	

<sup>(1)</sup> In sede di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 2, lettera c), per ogni voce è fornito un elenco di tutte le spese corredato di copia dei documenti giustificativi.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2001

**recante modifica della direttiva 90/539/CEE del Consiglio in ordine ai certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova***[notificata con il numero C(2001) 3821]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, previsti nell'allegato IV della direttiva 90/539/CEE non contengono alcuna informazione circa le vaccinazioni contro la malattia di Newcastle per quanto riguarda il pollame e le uova da cova.
- (2) Dall'esperienza fatta in occasione dell'insorgenza di focolai della malattia di Newcastle nella Comunità emerge che le informazioni sulle vaccinazioni compiute sul pollame stesso o sui branchi di origine dei pulcini di un giorno o delle uova da cova hanno una grande importanza ai fini delle indagini sulle epizootie.
- (3) È necessario quindi disporre che nei certificati sanitari previsti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova sia inserita l'informazione riguardante le vaccinazioni contro la malattia di Newcastle.

- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 90/539/CEE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IV della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica al pollame vivo e alle uova da cova certificati a decorrere dal 1° gennaio 2002.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8.

ALLEGATO


«ALLEGATO IV

**CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI**  
**(Modelli 1-6)**

## MODELLO 1

COMUNITÀ EUROPEA


UOVA DA COVA

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	CERTIFICATO SANITARIO	
	N.	Originale
2. Stato membro d'origine:		
3. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale — finale	4.1. Autorità competente (ministero):	
	4.2. Autorità competente (locale):	
Nota: a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di uova da cova.	b) L'originale del certificato deve scortare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	
5.1. Luogo di carico:	6.1. Indirizzo dello stabilimento in cui sono state raccolte le uova	
5.2. Mezzo di trasporto <sup>(1)</sup> :	6.2. Numero di riconoscimento dello stabilimento:	
7.1. Stato membro di destinazione:	8.1. Specie di pollame:	
7.2. Luogo di destinazione finale:	8.2. Categoria: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso altri <sup>(2)</sup> :	
9. Identificazione della spedizione (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):		
10. Quantità: (in lettere e cifre):	11. Data di raccolta:	
10.1. Numero di uova:		
10.2. Numero di contenitori/scatole:	12.1. Identificazione del branco di origine:	
	12.2. Nome commerciale:	
13. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che le uova da cova sopra descritte:		
a) Sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 15, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;		
b) Sono conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/539/CEE <sup>(3)</sup> ;		
c) Sono conformi alle disposizioni della(e) decisione(i) . . . / . . . /CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a . . . . . [precisare la(e) malattia(e)] e dell'articolo 13 o dell'articolo 14 della direttiva 90/539/CEE <sup>(3)</sup> ;		
d) — provengono da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> ;		
— provengono da pollame che è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> con:		
Data(e) della vaccinazione:	Nome, tipo (inattivato o vivo) e ceppo del vaccino usato:	
Fatto a . . . . . , il . . . . .		
		
. . . . . (Firma del veterinario ufficiale) <sup>(4)</sup>		
. . . . . (Nome in stampatello, qualifica e titolo)		
<sup>(1)</sup> Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. <sup>(2)</sup> Cancellare l'indicazione non pertinente. <sup>(3)</sup> Da certificare per le spedizioni in uno Stato membro di cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, ossia attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia; in caso contrario sopprimere il riferimento. <sup>(4)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.		

## MODELLO 2

COMUNITÀ EUROPEA


PULCINI DI UN GIORNO

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	CERTIFICATO SANITARIO	
	N.	Originale
2. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale: — finale:	3. Stato membro di spedizione:	
	4. Se ottenuti da uova da cova importate <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> :	
	4.1. Paese d'origine:	
	4.2. N. del certificato di polizia sanitaria che li scorta:	
5. Luogo di carico:	6.1. Autorità competente (ministero):	
	6.2. Autorità competente (locale):	
7. Mezzo di trasporto <sup>(1)</sup> :	8.1. Indirizzo dello(degli) stabilimento(i) di schiusa:	
	8.2. Numero di riconoscimento dello stabilimento:	
9.1. Stato membro di destinazione:	10.1. Specie di pollame:	
9.2. Luogo di destinazione finale:	10.2. Categoria: linea pura/ nonni/ genitori/ galline ovaiole/da ingrasso/ altri <sup>(1)</sup> :	
	10.3. Data di schiusa:	
11. Identificazione della spedizione (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	12. Quantità (in lettere e cifre):	
	12.1. Numero di pulcini:	
	12.2. Numero di casse o stie:	
Note: a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pulcini di un giorno.	b) L'originale del certificato deve scortare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	
13. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che i pulcini di un giorno sopra descritti:		
a) Sono conformi:		
i) alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 15, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ; oppure		
ii) se nati da uova importate conformemente ai requisiti del modello B della decisione 96/482/CEE della Commissione, alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, lettere b) e c), della direttiva 90/539/CEE <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> ;		
b) Sono conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 90/539/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> ;		
c) Sono conformi alle disposizioni della(e) decisione(i) . . . / . . . /CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a . . . . . [precisare la(e) malattia(e)] e dell'articolo 13 o dell'articolo 14 della direttiva 90/539/CEE <sup>(1)</sup> ;		
d) — non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle <sup>(1)</sup> ;		
— provengono da pollame non vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(1)</sup> ;		
— sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle <sup>(1)</sup> con:		
— provengono da pollame che è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(1)</sup> con:		
Data(e) della vaccinazione:	Nome, tipo (inattivato o vivo) e ceppo del vaccino usato	
Fatto a . . . . ., il . . . . .		
		
<div style="text-align: right;">       .....        (firma del veterinario ufficiale) <sup>(3)</sup>        .....        (Nome in stampatello, qualifica e titolo)     </div>		
<sup>(1)</sup> Cancellare l'indicazione non pertinente. <sup>(2)</sup> Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto all'articolo 3 della decisione 96/482/CEE della Commissione. All'autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tale informazione deve essere trasmessa avvalendosi del sistema di informazione Animo. <sup>(3)</sup> Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. <sup>(4)</sup> Da certificare per le spedizioni in uno Stato membro di cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, ossia attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia; in caso contrario sopprimere il riferimento. <sup>(5)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.		

## MODELLO 3

## COMUNITÀ EUROPEA


## POLLAME DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO SANITARIO</p> <p>N. <span style="float: right;">Originale</span></p>
3. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale — finale	<p>2. Stato membro d'origine:</p> <p>4.1. Autorità competente (ministero): 4.2. Autorità competente (locale):</p>
<p>Nota:</p> <p>a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame.</p>	<p>b) L'originale del certificato deve scortare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.</p>
<p>5.1. Luogo di carico: 5.2. Mezzo di trasporto <sup>(1)</sup>:</p>	<p>6.1. Indirizzo dello stabilimento d'origine: 6.2. Numero di riconoscimento dello stabilimento:</p>
<p>7.1. Stato membro di destinazione: 7.2. Luogo di destinazione finale:</p>	<p>8.1. Specie di pollame: 8.2. Categoria: linea pura / nonni / genitori / galline ovaiole / da ingrasso altri <sup>(2)</sup>:</p>
9. Identificazione della spedizione (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	
<p>10. Quantità: (in lettere e cifre): 10.1. Numero di volatili: 10.2. Numero di contenitori/scatole:</p>	<p>11.1. Identificazione del branco di origine: 11.2. Nome commerciale:</p>
<p>12. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame sopra descritto:</p> <p>a) È conforme alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;</p> <p>b) È conforme alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/539/CEE <sup>(3)</sup>;</p> <p>c) È conforme alle disposizioni della(e) decisione(i) . . . / . . . / CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a . . . . . [precisare la(e) malattia(e)] e dell'articolo 13 o dell'articolo 14 della direttiva 90/539/CEE <sup>(2)</sup>;</p> <p>d) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup>; — è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> con:</p>	
Data(e) della vaccinazione:	Nome, tipo (inattivato o vivo) e ceppo del vaccino usato
<p>Fatto a ....., il .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro <sup>(4)</sup></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>..... (Firma del veterinario ufficiale) <sup>(4)</sup></p> <p>..... (Nome in stampatello, qualifica e titolo)</p> </div> </div>	
<p><sup>(1)</sup> Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. <sup>(2)</sup> Cancellare l'indicazione non pertinente. <sup>(3)</sup> Da certificare per le spedizioni in uno Stato membro di cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, ossia attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, in caso contrario sopprimere il riferimento. <sup>(4)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.</p>	

## MODELLO 4

COMUNITÀ EUROPEA


**POLLAME, PULCINI DI UN GIORNO E UOVA DA COVA IN  
PARTITE INFERIORI A 20 UNITÀ**  
(esclusi i ratiti e loro uova)

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	CERTIFICATO SANITARIO	
	N.	Originale
3. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale — finale	2. Stato membro d'origine:	
Nota: a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame, pulcini di un giorno e uova da cova.	4.1. Autorità competente (Ministero):	
	4.2. Autorità competente (locale):	
5.1. Luogo di carico: 5.2. Mezzo di trasporto (1):	b) L'originale del certificato deve scortare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	
7.1. Stato membro di destinazione: 7.2. Luogo di destinazione finale:	6.1. Indirizzo dello stabilimento o azienda di origine:	6.2. Numero di riconoscimento degli stabilimenti (se del caso):
9. Identificazione della spedizione (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	8.1. Specie di pollame:	8.2. Categoria: linea pura / nonni / genitori / galline ovaiole / da ingrasso / altri (2):
	10. Quantità: (in lettere e cifre): 10.1. Numero di uova o di volatili: 10.2. Numero di contenitori/scatole:	11.1. Data di raccolta (nel caso delle uova): 11.2. Età approssimativa (nei casi dei volatili):
13. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova sopra descritti sono conformi all'articolo 11 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova sopra descritti sono conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 90/539/CEE (3); c) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova sono conformi alle disposizioni della(e) decisione(i) . . . / . . . / CE relativa(e) a garanzie complementari in merito a . . . . . [precisare la(e) malattia(e)] e dell'articolo 13 o dell'articolo 14 della direttiva 90/539/CEE (2); d) — il pollame/i pulcini di un giorno (2) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (2); — il pollame/i pulcini di un giorno (2) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (2) con: — il pollame/i da cui provengono i pulcini di un giorno/le uova da cova (2) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle (2); — il pollame da cui provengono i pulcini di un giorno/le uova da cova (2) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle (2) con:		
Data(e) della vaccinazione:	Nome, tipo (inattivato o vivo) e ceppo del vaccino usato	
Fatto a ....., il .....		
		..... (Firma del veterinario ufficiale) (4) ..... (Nome in stampatello, qualifica e titolo)
(1) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. (2) Cancellare l'indicazione non pertinente. (3) Da certificare per le spedizioni in uno Stato membro di cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, ossia attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia; in caso contrario sopprimere il riferimento. (4) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.		

## MODELLO 5

## COMUNITÀ EUROPEA


## POLLAME DA MACELLO

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	<b>CERTIFICATO SANITARIO</b>	
	N.	Originale
3. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale — finale	2. Stato membro d'origine:	
Nota: a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame.	4.1. Autorità competente (ministero):	
	4.2. Autorità competente (locale):	
5.1. Luogo di carico: 5.2. Mezzo di trasporto <sup>(1)</sup> :	6.1. Indirizzo dello stabilimento o azienda di origine: 6.2. Numero di riconoscimento dello stabilimento (se del caso):	
7.1. Stato membro di destinazione: 7.2. Luogo di destinazione finale:	8.1. Specie di pollame: 8.2. Categoria: linea pura / nonni / genitori / galline ovaiole / da ingrasso / altri <sup>(2)</sup> :	
9. Identificazione della spedizione (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):		
10. Quantità: (in lettere e cifre): 10.1. Numero di volatili: 10.2. Numero di contenitori/scatole:	11. Età approssimativa dei volatili:	
	12.1. Identificazione del branco di origine: 12.2. Nome commerciale:	
13. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame sopra descritto: a) è conforme alle disposizioni degli articoli 10 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) è conforme alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 90/539/CEE <sup>(3)</sup> ; c) è conforme alle disposizioni della(e) decisione(i) . . . / . . . /CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a ..... [precisare la(e) malattia(e)] e dell'articolo 13 o dell'articolo 14 della direttiva 90/539/CEE <sup>(2)</sup> ; d) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> ; — è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> con:		
Data(e) della vaccinazione:	Nome, tipo (inattivato o vivo) e ceppo del vaccino usato	
Fatto a, ....., il .....		
		..... (Firma del veterinario ufficiale) <sup>(4)</sup> ..... (Nome in stampatello, qualifica e titolo)
<sup>(1)</sup> Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. <sup>(2)</sup> Cancellare l'indicazione non pertinente. <sup>(3)</sup> Da certificare per le spedizioni in uno Stato membro di cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, ossia attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia; in caso contrario sopprimere il riferimento. <sup>(4)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.		

## MODELLO 6

## COMUNITÀ EUROPEA

POLLAME PER LA FORNITURA DI SELVAGGINA  
DA RIPOPOLAMENTO

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	CERTIFICATO SANITARIO	
	N.	Originale
2. Stato membro d'origine:		
3. Destinatario (nome e indirizzo completi): — iniziale — finale	4.1. Autorità competente (ministero):	
	4.2. Autorità competente (locale):	
Nota: a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame.	b) L'originale del certificato deve scortare la spedizione fino al luogo di destinazione finale:	
5.1. Luogo di carico:	6.1. Indirizzo dello stabilimento o azienda di origine:	
5.2. Mezzo di trasporto <sup>(1)</sup> :	6.2. Numero di riconoscimento dello stabilimento (se del caso):	
7.1. Stato membro di destinazione:	8.1. Specie di pollame:	
7.2. Luogo di destinazione finale:	8.2. Categoria: linea pura / nonni / genitori / galline ovaiole / da ingrasso / altri <sup>(2)</sup> :	
9. Identificazione della spedizione (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):		
10. Quantità: (in lettere e cifre):	11. Età approssimativa dei volatili:	
10.1. Numero di volatili:		
10.2. Numero di contenitori/scatole:	12. Identificazione del branco di origine:	
13. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame sopra descritto:		
a) è conforme alle disposizioni degli articoli 10 bis e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio;		
b) è conforme alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/539/CEE <sup>(3)</sup> ;		
c) è conforme alle disposizioni della(e) decisione(i) . . . / . . . / CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a . . . . . [precisare la(e) malattie(e)] e dell'articolo 13 o dell'articolo 14 della direttiva 90/539/CEE <sup>(2)</sup> ;		
d) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> ;		
— è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle <sup>(2)</sup> con:		
Data(e) della vaccinazione:	Nome, tipo (inattivato o vivo) e ceppo del vaccino usato	
Fatto a . . . . . , il . . . . .		
		
. . . . . (Firma del veterinario ufficiale) <sup>(4)</sup>		
. . . . . (Nome in stampatello, qualifica e titolo)		
<sup>(1)</sup> Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. <sup>(2)</sup> Cancellare l'indicazione non pertinente. <sup>(3)</sup> Da certificare per le spedizioni in uno Stato membro di cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, ossia attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia; in caso contrario sopprimere il riferimento. <sup>(4)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.		